



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 8 maggio 2019

## Nulla la notifica al contribuente defunto

*Sul punto la Cassazione Sezione V Tributaria Civile,  
ordinanza 15 marzo 2019, n. 7391*

L'art. 65, comma 2 del DPR 600/1973 impone agli eredi del contribuente di comunicare all'ufficio imposte del de cuius **le proprie generalità ed il codice fiscale**. Se gli eredi non provvedono a questa comunicazione la notifica degli atti intestati al de cuius **"puo' essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso"** sempreché gli eredi non abbiano effettuata la detta comunicazione almeno trenta giorni prima.

Nel caso in questione il figlio del deceduto aveva impugnato tre distinti avvisi di accertamento la cui notifica era stata rifiutata perché indirizzata al domicilio del defunto **ma non collettivamente ed impersonalmente agli eredi**.

La Suprema Corte **ha ritenuta corretta la notifica** atteso che l'Ente impositore alla data di notifica dell'avviso di classamento non avesse avuto notizia della morte del contribuente (e a tal fine non costituisce notizia la presentazione della denunci di successione avvenuta), ma ha rilevato un vizio di notifica **essendo stato intestato ed indirizzato a soggetto deceduto**.

*"...si profila tuttavia un evidente vizio di nullità della notifica dell'atto ... trattandosi di un atto intestato ed indirizzato ad un soggetto deceduto; rifiutato dalla persona che si trovava nell'ultimo domicilio del defunto e senza che possa trovare alcuna applicazione ... la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., dettata per l'ipotesi della irreperibilità e non del decesso del destinatario, ad essa non equiparabile (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26718 del 29 novembre 2013 " la morte del destinatario non e' equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto")... trattasi, come detto, di un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della citata notifica atteso che, in conformità all'insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016) al quale si da' continuità..."*